

## **Sentenza: 22 ottobre 2019, n. 249**

**Materia:** Caccia; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione della fauna selvatica

**Parametri invocati:** Articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articolo 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria)

**Esito:** 1. Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r. Marche 7 novembre 2018, n. 44, promossa in riferimento all'articolo 117, comma primo, della Costituzione;

2. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. Marche n. 44/2018, promossa in riferimento all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione

**Estensore nota:** Federica Romeo

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugna l'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria). La disposizione impugnata inserisce all'articolo 29 (Tesserino di caccia) della legge regionale Marche 5 gennaio 1995, n. 7, il comma 5-bis, che prevede che “[i]l cacciatore annoti in modo indelebile sul tesserino il numero di capi di selvaggina dopo gli abbattimenti accertati”.

Con una prima censura, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost. da parte della norma in questione, in quanto la Regione Marche avrebbe operato un'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema. Secondo il ricorrente, infatti, la norma integrerebbe uno standard minimo di tutela della fauna selvatica in contrasto, perché più basso, con quello già previsto a livello statale dall'art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non prevedendo espressamente che l'annotazione sul tesserino debba avvenire immediatamente dopo l'abbattimento, né chiarendo se essa debba essere fatta anche per gli abbattimenti incerti o per i capi di selvaggina feriti o non rinvenuti. Il comma 12-bis dell'art. 12 della L. 157/1992 è stato introdotto solo con l'articolo 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016), al fine di armonizzare la disciplina nazionale in materia venatoria con la normativa europea e di chiudere le questioni sorte nel caso EU Pilot 6955/ENVI avviato dalla Commissione europea per accertare le procedure di controllo e protezione della fauna selvatica da

parte delle Regioni italiane. Le prescrizioni di cui all'art. 12, comma 12-bis, della L. 157/1992, quindi, sono finalizzate a garantire l'efficacia dei controlli sugli abbattimenti e, attraverso di essi, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, perciò concorre a definire il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, secondo la Corte costituzionale, la questione è da ritenere infondata. Nonostante la mancanza dell'espressa previsione che l'annotazione sul tesserino di caccia debba avvenire immediatamente dopo l'abbattimento, la disposizione impugnata collega sicuramente l'obbligo a quell'evento e non ad altri successivi e distinti (come il "recupero" della fauna), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa, per cui già dopo l'abbattimento l'annotazione sul tesserino diviene immediatamente esigibile per il cacciatore. Inoltre, non si determina una procrastinazione dell'obbligo di immediata annotazione con riferimento alla specificazione, da parte della disposizione regionale, dell'abbattimento come "accertato". Infatti, o l'abbattimento viene percepito contestualmente all'atto di caccia, per cui è subito accertato, o, in tutti gli altri casi di mancata evidenza dello stesso, il cacciatore comunque verifica l'effettiva uccisione del capo di fauna immediatamente dopo aver sparato. Da questo punto di vista, la norma impugnata non collide con i parametri statali, i quali sono incentrati sulla massima tempestività dell'annotazione in relazione ad un evento che si sia realmente realizzato. Per questo motivo, non rilevano nemmeno le considerazioni in merito a quelle situazioni in cui il capo di fauna sia ferito o non rinvenuto o abbattuto ma non recuperato: nei primi due casi, mancando un abbattimento effettivo, il dato numerico della fauna selvatica non risulta con certezza alterato, perciò il cacciatore non è tenuto ad annotarlo sul tesserino; nell'ultimo, invece, la certezza in capo al cacciatore dell'avvenuto abbattimento, anche se non seguito dal recupero dell'animale, rende evidente che l'obbligo della relativa annotazione debba considerarsi già sorto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva una seconda censura nei confronti dell'art. 2, co. 1, l.r. Marche 44/2018, il quale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione per violazione dei vincoli derivanti dal rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea perché, incidendo sull'art. 12, comma 12-bis, della L. 157/1992, introdotto per far fronte alle criticità in materia di tutela e controllo della fauna selvatica sollevate dalla Commissione europea nel contesto del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, riproporrebbe le illegittimità riscontrate dalla stessa. La Consulta si pronuncia per l'inammissibilità di tale questione di legittimità, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, la quale ha più volte chiarito che il ricorso in via principale deve identificare in maniera esatta e completa la questione nei suoi termini normativi, dovendosi escludere le questioni sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. senza che vi sia un'adeguata specificazione delle norme interposte violate (sentenze n. 63/2016 e 156/2016; ordinanza n. 201/2017). Nel caso di specie, infatti, l'onere di identificare esattamente la questione non può ritenersi assolto dal riferimento al caso EU Pilot menzionato dal ricorrente, poiché nel ricorso manca qualsiasi argomentazione in merito al contenuto delle violazioni asseritamente riscontrate dalla Commissione europea.

In conclusione, la Corte Costituzionale non accoglie le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r. Marche n. 44/2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, comma 1 e 2, lettera s), della Costituzione.